



BANDO PROVINCIALE 2020

PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Indetto ai sensi dell'art. 7 della L.R.T 02.01.2019 n. 2 e s.m.i.

Il Dirigente del Servizio Sociale e Immigrazione

Vista la L.R.T 02.01.2019 n.2 così come modificata dalla L.R.T 06.07.2020 n.51;

Visto il DPR 445 del 28/12/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05/12/2013 e successive modificazioni;

Visti il D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 ed il Regolamento U.E. 679/2016 (GDPR) in merito alla protezione dei dati delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 2194 del 30 settembre 2020

RENDE NOTO

che a partire dal giorno 30 Settembre 2020 fino al giorno 23 Dicembre 2020 compreso, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per partecipare al bando di concorso pubblico indetto per la formazione della graduatoria inerente l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) disponibili nell'area pratese.

Al suddetto bando possono partecipare i nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio di E.R.P., i soggetti già collocati in graduatoria che abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli e i soggetti già assegnatari.

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO

1. La domanda è presentata da un soggetto richiedente che alla data di pubblicazione del bando di concorso risiede o svolge la propria attività lavorativa in uno dei comuni della provincia di Prato.

2. I seguenti requisiti sono stabiliti nell'Allegato A della L.R.T 02.01.2019 n. 2 e devono essere posseduti, a pena di esclusione, dall'intero nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando al momento dell'assegnazione dell'alloggio, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere a), b) e b bis) se posseduti dal soggetto richiedente:

a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;

b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale per almeno cinque anni anche non continuativi;

b bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

c) situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale deve risultare non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE. Nel caso dei soggetti di cui al successivo articolo 2 comma 3, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza. Nel caso dei soggetti di cui al successivo articolo 2, comma 4, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare ciascuno il suddetto limite.

d1) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km dal comune della Provincia di Prato più vicino all'alloggio stesso. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R.T 02.01.2020 n.2;

d2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili Estero).

Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di immobili ad uso abitativo, in Italia o all'estero, purché uno solo di essi rientri alternativamente in una delle seguenti fattispecie:

- 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.
- 2) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- 3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c. ;

e1) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro.

e2) non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;

e3) non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

f) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1);

g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

h) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e) ed f), della L.R.T 02.01.2020 n.2, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

3. Possono altresì partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro- quota di diritti reali su immobili ad uso abitativo, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti di accesso, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

ART. 2 – SOGGETTI RICHIEDENTI

1. La domanda di partecipazione al bando è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al precedente art.1;
2. Il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:
 - a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
 - b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
 - c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
 - d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
 - e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.
3. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:
 - a) le coppie coniugate;
 - b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di

fatto ai sensi della legge 76/2016 ;

c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;

d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

4. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati, da dichiarare nella domanda:

a) i componenti di coppie di futura formazione;

b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

ART. 3 – AUTODICHIARAZIONI E CONTROLLI

1. Il richiedente, nei casi previsti dalla legge, può ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà relativamente al possesso dei requisiti di accesso o delle condizioni che danno titolo al punteggio, secondo quanto previsto dagli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

2. Nel rispetto della vigente normativa regionale, per la verifica del requisito di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera d2) della L.R. n.2/2019 e s.m.i., relativo all'assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, il Comune acquisisce le dichiarazioni rilasciate dall'interessato in fase di presentazione della domanda insieme al dato relativo all' IVIE (imposta sul valore degli immobili all'estero) contenuto nella dichiarazione ISEE in corso di validità.

3. Il Comune è tenuto a effettuare idonei controlli a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio ovvero nei casi in cui sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati.

Preliminarmente alla fase dell'assegnazione dell'alloggio, per la verifica del requisito di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera d2) della L.R. n.2/2019 e s.m.i., il Comune si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese al momento della presentazione della domanda, presso le competenti autorità straniere, le autorità diplomatiche o i consolati, ovvero di acquisire la relativa documentazione direttamente dall'interessato.

4. Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e comportano altresì la perdita dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e a tutto quanto disposto all'art.75 del D.P.R. 445/2000.

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI NECESSARIE PER L'AMMISSIONE IN GRADUATORIA

I documenti obbligatori, ricorrendo le singole fattispecie di cui al presente bando, da allegare alla domanda al momento della sua presentazione, sono a pena di esclusione:

A) Copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, solo se la domanda viene presentata tramite facilitatore. In caso di accesso alla procedura, per la presentazione della domanda, tramite l'utilizzo della propria carta CNS (Carta Nazionale dei Servizi), SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) e Carta d'identità elettronica, non deve essere allegata la copia del documento;

B) Copia del titolo di soggiorno in corso di validità ovvero copia della ricevuta di rinnovo, emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso stesso;

C) Dichiarazioni sostitutive (ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000) da cui risulti:

- cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea;

- cittadinanza di altro Stato e titolarità di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

- cittadinanza di altro Stato, titolarità di permesso di soggiorno almeno biennale e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;

- status di rifugiato o protezione sussidiaria;

- residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nella provincia di Prato;

- residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni;

- assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

- la composizione del nucleo richiedente con indicazione dei dati anagrafici e fonti di reddito di ciascun componente del nucleo;

- il possesso da parte di tutti i componenti del nucleo richiedente dei requisiti di accesso di cui all'art.1 del presente bando;

- l'eventuale possidenza di titolarità su alloggi ad uso abitativo adeguati al nucleo richiedente, ubicati entro 50 km dal comune della Provincia di Prato più vicino all'alloggio stesso e che risultino ciascuno indisponibile anche per una sola delle seguenti fattispecie:

a) Alloggio assegnato al coniuge di uno dei componenti del nucleo richiedente in sede di separazione legale o divorzio;

Nella domanda dovranno essere indicati, a pena di esclusione, il nominativo del componente del nucleo familiare separato o divorziato, i dati della registrazione dell'omologa o della separazione oppure della sentenza di divorzio che lo riguardano ed il tribunale di riferimento, nonché il comune dove è ubicato lo stesso alloggio. Per maggior celerità dell'istruttoria può essere allegata la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria.

b) Alloggio dichiarato inagibile dall'autorità competente;

Nella domanda dovranno essere indicati, a pena di esclusione, il nominativo del componente del nucleo familiare intestatario dell'alloggio, il comune dove è ubicato l'alloggio e gli estremi della certificazione di inagibilità e l'ente che l'ha rilasciata. Per maggior celerità dell'istruttoria può essere allegata la copia della certificazione.

c) Alloggio sottoposto a pignoramento ;

Nella domanda dovranno essere indicati, a pena di esclusione, il nominativo del componente del nucleo familiare intestatario dell'alloggio, il comune dove è ubicato l'alloggio e gli estremi dell'atto di pignoramento. Per maggior celerità dell'istruttoria può essere allegata la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria.

- l'eventuale possidenza di titolarità su altri alloggi o quote di essi, ubicati in Italia o all'estero, il cui valore complessivo è superiore a 25.000 euro e che risultino ciascuno indisponibile per una sola delle seguenti fattispecie:

a) Alloggio assegnato al coniuge di uno dei componenti del nucleo richiedente in sede di separazione legale o divorzio;

Nella domanda dovranno essere indicati, a pena di esclusione, il nominativo del componente del nucleo familiare separato o divorziato, i dati della registrazione dell'omologa o della separazione oppure della sentenza di divorzio che lo riguardano ed il tribunale di riferimento, nonché il comune o la nazione dove è ubicato lo stesso alloggio. Per maggior celerità dell'istruttoria può essere allegata la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria.

b) Alloggio dichiarato inagibile dall'autorità competente

Nella domanda dovranno essere indicati, a pena di esclusione, il nominativo del componente del nucleo familiare intestatario dell'alloggio, il comune dove è ubicato l'alloggio e gli estremi della certificazione di inagibilità e l'ente che l'ha rilasciata. Per maggior celerità dell'istruttoria può essere allegata la copia della certificazione.

c) Alloggio sottoposto a pignoramento

Nella domanda dovranno essere indicati, a pena di esclusione, il nominativo del componente del nucleo familiare intestatario dell'alloggio, il comune dove è ubicato l'alloggio e gli estremi dell'atto di pignoramento. Per maggior celerità dell'istruttoria può essere allegata copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria.

- l'eventuale possidenza di titolarità su immobili diversi da alloggi o quote di essi, ubicati in Italia o all'estero, il cui valore complessivo è superiore a 25.000 euro e che rientrino nelle seguenti fattispecie:

a) Titolarità di diritti di proprietà, usufrutto o uso su immobili o quote di essi destinati ad attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente;

Nella domanda dovranno essere indicati, a pena di esclusione, il nominativo del componente del nucleo familiare titolare dei diritti di proprietà, i dati catastali degli immobili, il comune o la nazione dove è ubicato l'immobile stesso, e la documentazione che dimostri l'attività lavorativa.

b) Titolarità di diritti reali su immobili o quote di essi assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge di uno dei componenti il nucleo richiedente

Nella domanda dovranno essere indicati, a pena di esclusione, il nominativo del componente del nucleo familiare, i dati della registrazione dell'omologa o della separazione che lo riguardano ed il tribunale di riferimento, nonché i dati catastali degli immobili ed il comune oppure i comuni dove sono ubicati gli stessi immobili. In alternativa può essere allegata la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria se si tratta di provvedimento rilasciato in Italia.

c) Titolarità pro-quota di diritti reali su immobili giuridicamente indisponibili

Nella domanda dovranno essere indicati, a pena di esclusione, il nominativo del componente del nucleo familiare titolare pro-quota. Per maggior celerità dell'istruttoria quota dei diritti reali sugli immobili, il comune o la nazione dove sono ubicati gli stessi e gli estremi della documentazione attestante il possesso dei diritti reali con allegata la documentazione comprovante la dichiarazione rilasciata sull'indisponibilità giuridica delle quote possedute.

D) Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda:

- Documenti attestanti la regolare e stabile attività lavorativa sul territorio provinciale al momento della domanda, ad esempio: buste paga, contratto di lavoro, numero di partita Iva, ecc...
- Documento attestante la regolare e stabile attività lavorativa in Toscana per almeno 5 anni anche non continuativi, ad esempio: contratto di lavoro, iscrizione CCIAA, buste paga, modello unico, 730, ecc...;

E) Documenti facoltativi da allegare alla domanda, ai fini di agevolare e ridurre i tempi di istruttoria:

- Omologa o sentenza di separazione o di divorzio da cui si rilevi che l'alloggio di proprietà di un componente del nucleo richiedente è assegnato all'ex coniuge;
- Atto di pignoramento dell'alloggio del nucleo richiedente emesso dal Tribunale;
- Documentazione che dimostri che l'immobile è adibito a sede dell'attività lavorativa di un componente del nucleo richiedente;
- Documentazione che dimostri che l'immobile di un componente del nucleo richiedente è indisponibile;

ART. 5 DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Al momento della presentazione della domanda, le dichiarazioni da rendere e i di documenti da allegare per l'attribuzione del punteggio sono:

a) Dichiarazioni sostitutive (ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000) da cui risultino le seguenti condizioni sociali, economiche e familiari:

- a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: punti 2;

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: punti 1;

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 o a-4 bis : punti 1;

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: punti 1; con uno o più figli minori a carico: punti 2.

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: punti 1;

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: punti 2;

- che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 2;

a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: punti 3.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4 bis , non possono comunque essere attribuiti più di punti 4;

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: punti 1.

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: punti 2;

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 1;

- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: punti 2;

- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: punti 3;

- uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis: punti 4;

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: punti 1.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6. Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4 e a-4 bis.

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico- sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: punti 3.

Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.

Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 al Comune e alla Prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: punti 2;

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: punti 3.

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e risulti regolarmente corrisposto: punti 3; in caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: punti 4; ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: punti 2;

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: punti 2. Le due condizioni non sono cumulabili.

Le condizioni di cui ai precedenti punti b-1, b-2 e la condizione di sovrappollamento di cui al punto b-6 devono essere accertate dalla competente Asl previa richiesta di sopralluogo volto ad ottenere una certificazione che attesti il disagio abitativo. Tale documentazione dovrà pervenire entro 150 giorni dalla data di chiusura del bando.

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando: punti 2; almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando: punti 3; almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando: punti 4;

c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio. Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

c-3. Periodo di contribuzione al Fondo GESCAL non inferiore ad anni 5: punti 1; Periodo di contribuzione al fondo GESCAL non inferiore ad anni 10: punti 2

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

d) Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda:

- documentazione che dimostri la tipologia e l'ammontare di altri redditi per ogni componente indicato, ad esempio: alimenti che si ricevono da parte dell'ex coniuge;
- certificato di invalidità. È necessario allegare alla domanda il certificato di invalidità dove risulti una percentuale di almeno il 67%, oppure il certificato di invalidità per minori di anni 18 e per gli over 65;
- certificato di handicap;
- documentazione che dimostri i versamenti al fondo Gescal per 5 o 10 anni, ad esempio le buste paga dove risulta la trattenuta;
- documentazione attestante l'attività continuativa da parte di almeno un componente del nucleo richiedente, da almeno 10, 15 o 20 anni nella provincia di Prato; ad esempio: buste paga, contratto di lavoro, iscrizione alla Camera di Commercio, ecc...;
- richiesta sopralluogo USL di competenza territoriale e attestazione di pagamento;
- attestazione di pagamento del canone di locazione 2019, ad esempio: attestazione di avvenuto pagamento sottoscritta dal proprietario dell'alloggio, con relativa copia del documento di identità, oppure copia delle ricevute di pagamento o copia dei bonifici di pagamento del canone;
- contratto di affitto in corso di validità, è sufficiente allegare le pagine dove risultano i dati della registrazione, i nomi dei contraenti e l'importo del canone.

e) Documentazione facoltativa da allegare alla domanda, per agevolare e ridurre i tempi di istruttoria:

- documento attestante il reddito 2019, ad esempio: dichiarazione dei redditi o certificazione unica rilasciata dal datore di lavoro o enti previdenziali relativa all'anno 2019 (730-UNICO-CU), caricare il relativo documento per ogni componente del nucleo richiedente per il quale si è indicato un reddito imponibile;
- omologa o sentenza di separazione o di divorzio da cui si rilevi l'obbligo del pagamento dell'assegno di mantenimento;
- provvedimento di sfratto per finita locazione o morosità incolpevole e relativo atto di convalida. Lo sfratto deve essere stato convalidato entro due anni precedenti la data di pubblicazione del bando, cioè dal 30/09/2018 al 30/09/2020;

ART. 6 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI

a) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune di Prato procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo quanto disposto dall'art. 10 commi 1 e 2 della L.R. 02.01.2019 n.2 e s.m. A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 del Dpr 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che ai sensi dell'art. 75 dello stesso Dpr, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

b) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE

Le domande pervenute verranno esaminate dall'ufficio competente, che redigerà la graduatoria provvisoria in base ai criteri indicati nel bando (ad eccezione di quelli previsti dall'allegato A, paragrafo 2, lettera d2 della L.R. 2/2019), entro un termine non perentorio di 90 giorni dalla scadenza dello stesso.

La graduatoria provvisoria con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Al fine di garantire la massima pubblicità, il Comune di Prato provvede all'affissione della graduatoria provvisoria anche sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione (www.comune.prato.it), procedendo inoltre a dare notizia della pubblicazione della graduatoria sui quotidiani e telegiornali locali;

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sull'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare opposizione alla Commissione comunale alloggi del Comune di Prato.

La Commissione Comunale Alloggi, decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, relativi a condizioni di cui all'allegato B della L.R. 2/2019, possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda, successivamente la Commissione formula la graduatoria definitiva. Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, la priorità è data a quelli con la situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera c) della L.R. 2/2019. Nel caso di parità anche delle relative situazioni economiche la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità.

c) VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo pretorio del Comune o dei comuni che hanno emanato il bando e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.

Sino al giorno della pubblicazione della graduatoria aggiornata, gli alloggi sono assegnati sulla base della previgente graduatoria.

La graduatoria definitiva è valida per tutti gli alloggi di ERP di nuova costruzione e di risulta, purché ristrutturati per renderli conformi alle norme di legge, o da ripristinare.

d) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi di cui all'allegato B della L.R. 02.01.2019 n.2 e s.m.

ART. 7 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Capo III della L.R. 2/2019 e successive modifiche.

ART. 8 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata in base alla graduatoria definitiva, a norma dell'art.12 della L.R. 2/2019 e successive modificazioni.

ART. 9 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande devono essere presentate perentoriamente durante il periodo di pubblicazione del bando ovvero entro il termine del 23 dicembre 2020 ore 14.00;

ART. 10 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al bando si presentano al comune di residenza o al comune dove si svolge l'attività lavorativa, solo in modalità telematica collegandosi all'indirizzo <https://servizi.comune.prato.it> entro i termini indicati all'art.9 del presente bando.

Per poter presentare domanda occorre autenticarsi con una delle seguenti modalità:

- attraverso l'attivazione e l'utilizzo della propria carta CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dotandosi di lettore smart-card e seguendo la procedura indicata sul sito internet istituzionale del Comune di Prato (www.comune.prato.it);
- tramite SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) e seguendo la procedura indicata sul sito internet istituzionale del Comune di Prato (www.comune.prato.it);
- tramite la Carta d'identità elettronica e seguendo la procedura indicata sul sito internet istituzionale del Comune di Prato (www.comune.prato.it).

Il Comune di Prato mette a disposizione dei propri residenti un servizio di assistenza telefonica alla compilazione della domanda a cui si accede chiamando il numero verde **800 821 182**, attivo con operatore dal Lunedì al Venerdì in orario 9.00-13.00.

I residenti del Comune di Prato, ultrasessantacinquenni senza alcuna rete familiare (si tratta di persone che non possono contare sul sostegno di familiari nella compilazione della domanda on-line) o con comprovate fragilità (disabilità, difficoltà linguistiche o altre condizioni oggettive che non consentono l'accesso a strumenti informatici) possono contattare il suddetto numero verde per prenotare un appuntamento, in via Roma 101, per accedere al servizio di facilitazione per la compilazione della domanda on-line con l'aiuto di un operatore;

I residenti del Comune di Vaiano possono prendere appuntamento per il servizio di facilitazione chiamando il numero 0574 94241 il Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9.00 alle 12.00;

I residenti del Comune di Vernio e Cantagallo possono prendere appuntamento per il servizio di facilitazione chiamando il numero 0574 931036 il Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 9.00 alle 12.00;

I residenti del Comune di Carmignano possono prendere appuntamento per il servizio di facilitazione collegandosi alla pagina <https://appuntamenti.comune.carmignano.po.it/index.php?service=81> oppure, per avere informazioni telefoniche, è possibile contattare il numero 055 8750213.

I residenti del Comune di Montemurlo possono prendere appuntamento per il servizio di facilitazione chiamando il numero 0574 558571 il Lunedì dalle 15 alle 17 e il Giovedì dalle 9.00 alle 13.00;

I residenti del Comune di Poggio a Caiano possono prendere appuntamento per il servizio di facilitazione collegandosi alla pagina <https://prenotazioni.comune.poggio-a-caiano.po.it/>. Per informazioni è possibile contattare il numero 055/87011.

I sindacati degli inquilini e assegnatari, ovvero SUNIA, SICET ed UNIAT, offriranno un servizio di facilitazione per la compilazione della domanda esclusivamente ai propri iscritti.

La domanda on line viene protocollata automaticamente dal sistema informatico e non è pertanto necessario presentarla all'Ufficio Protocollo.

La domanda presentata autonomamente dal richiedente tramite CNS, SPID o CIE non necessita di firma.

La domanda presentata tramite il servizio di facilitazione deve essere firmata manualmente dal richiedente a pena di esclusione.

ART.11 INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI

Per le finalità previste dal presente bando, tutti i dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR). Il conferimento dei dati da parte dei richiedenti è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere come conseguenza l'impossibilità di erogare il contributo richiesto; tali dati saranno trattati prevalentemente con modalità telematiche ed informatiche.

La raccolta dei dati personali relativi al presente avviso persegue fini istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. La raccolta dei dati, relativamente alla presente domanda, è finalizzata alla formazione della graduatoria per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, ubicati nella provincia di Prato. Il trattamento riguarda l'inserimento in banche dati automatizzate e l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.

La comunicazione dei dati da parte del richiedente è necessaria per lo svolgimento del procedimento amministrativo che riguarda la formazione della graduatoria per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

La comunicazione dei dati personali così raccolti a soggetti determinati diversi dall'interessato avviene in base a norme di legge, o di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali.

Il responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Valentina Sardi Dirigente del Servizio Sociale e Immigrazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento al rispettivo regolamento comunale e alla legge regionale che disciplina la materia.

Prato, 30/09/2020

LA DIRIGENTE
Servizio Sociale e Immigrazione
Dott.ssa Valentina Sardi